

COMUNE DI S. STINO DI LIVENZA

- Provincia di Venezia -

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DELLE GUARDIE

(Deliberazione del Commissario Prefettizio N.199 del 20 giugno
1960. Approvata dalla G.P.A. in seduta del 28.7.1960 N.2694
G.P.A.)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DELLE GUARDIE

Art. 1

Le Guardie comunali, oltre le funzioni previste dall'art. 273 del T.U. della legge comunale e provinciale 3.3.1934, n. 383, hanno lo specifico incarico di far osservare, nell'ambito del territorio del Comune, le leggi ed i Regolamenti dello Stato in generale, i vari Regolamenti locali e le ordinanze emesse dall'Autorità comunale a salvaguardia di interessi pubblici particolarmente in materia di polizia urbana e rurale, di igiene e sanità pubblica, di polizia stradale ed edilizia, di disciplina del commercio, vigilanza sanitaria del latte, delle carni, ecc.

Art. 2

Le Guardie dipendono dal Sindaco ma, qualora richieste legalmente, dovranno prestare le loro funzioni anche in collaborazione ed assistenza della Forza pubblica e degli Agenti delle Imposte di Consumo. Ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia, sarà all'uopo fatta riconoscere alle Guardie la qualifica di Agente di pubblica sicurezza.

Art. 3

In assenza del Sindaco, gli ordini di servizio saranno impartiti alle Guardie dal Segretario Comunale.

Art. 4

Per l'assunzione delle Guardie e per il loro stato giuridico saranno osservate le norme contenute nel vigente Regolamento per gli Impiegati e Salariati del Comune.

Art. 5

Le Guardie potranno essere licenziate dal servizio, oltre per il caso di misura disciplinare, per cui valgono le norme del vigente Regolamento organico, anche;

- a) per inettitudine al servizio sia per sopraggiunti difetti fisici, che per incapacità;
- b) per malattia dichiarata dopo due mesi inguaribile e tale da rendere inabile al servizio

Art. 6

Il trattamento economico riservato alle Guardie é quello stabilito dalla Tabella annessa al Regolamento organico per gli Impiegati e Salariati del Comune.

Art. 7

Le Guardie saranno iscritte alla Cassa di Previdenza per i Dipendenti degli Enti Locali e all'INADEL.

Art. 8

Alle Guardie sarà assegnato un terzo dei proventi riscossi dal Comune per le contravvenzioni ai Regolamenti comunali e alle ordinanze del Sindaco definiti sia in seguito a condanna, sia per effetto dell'oblazione prevista dagli artt. 107 e 108 del T.U. della legge Com. e prov. 3.3.1934, n.383.

La liquidazione della quota-parte dei proventi suddetti sarà fatta trimestralmente.

Art. 9

Il Comune somministrerà alle Guardie per la prima vestizione, i seguenti effetti:

1. Una uniforme di panno comprendente la giubba, i pantaloni ed il berretto;
2. Un impermeabile;

Le Guardie provvederanno in seguito, a loro spese, al mantenimento od eventuale sostituzione dell'uniforme.

L'Amministrazione potrà, con apposito provvedimento, da adottare di volta in volta, deliberare la corresponsione di una indennità di vestiario nella misura che riterrà opportuno.

Art. 10

Le Guardie dovranno portare le divise con la maggiore compostezza ed averne la massima cura; esse saranno punite con la trattenuta di lire 1.000 ogni qualvolta vengano rilevati difetti di incuria nell'uso o nella conservazione dell'uniforme.

Art. 11

Alle Guardie spettano le attribuzioni e i doveri qui indicati:

- a) Esercitare la massima sorveglianza perché i Regolamenti municipali, le ordinanze e le disposizioni impartite dall'Autorità municipale siano da tutte osservate;
- b) Curare che i servizi relativi alla pubblica illuminazione, alla nettezza delle Vie e Piazze, al settimanale mercato siano disimpegnati in conformità dei rispettivi regolamenti;
- c) Accertare le contravvenzioni per violazione di qualsiasi legge o Regolamento, o per difetto di osservanza di speciali obblighi di servizio da parte delle pubbliche imprese;

- d) Coadiuvare moralmente e materialmente gli Agenti della Forza pubblica;
- e) Aiutare in caso di incendio il Corpo dei Vigili del Fuoco;
- f) Riferire immediatamente ai propri superiori qualsiasi notizia o fatto in genere che possa interessare in qualsiasi modo l'Amministrazione Comunale, la sicurezza, l'ordine e la quiete pubblica;
- g) Dare subito avviso all'ufficio di Pubblica Sicurezza e ai propri superiori quando venga a cognizione di un qualunque reato;
- h) Arrestare e tradurre all'Ufficio di P.S. a termini di legge qualunque individuo colto in flagrante o quasi flagrante delitto estendendo relativo verbale;
- i) Prestare tutti quei servizi e quell'obbedienza agli ordini che nell'interesse dell'Amministrazione Comunale verranno prescritti e richiesti;
- l) E' pure compito delle Guardie di vegliare alla custodia e al rispetto delle proprietà comunali denunciando manomissioni, furti, usurpi e danneggiamenti.

Art. 12

Le Guardie dovranno custodire gelosamente il segreto d'ufficio, disimpegnare le loro mansioni con diligenza, essere subordinate verso i superiori ed evitare sia fuori servizio che in servizio azioni ed impressioni che possano menomare il rispetto e la stima di cui esse abbisognano per la carica che coprono.

Art. 13

Le Guardie hanno inoltre il dovere:

- a) Di osservare rigorosamente le norme disciplinari del Regolamento organico;
- b) Di non assentarsi dal territorio comunale senza il permesso del Sindaco o di chi per esso.

Art. 14

Le Guardie dovranno inoltre prestarsi al disimpegno di qualunque altra mansione che a loro venisse comandata dall'Amministrazione comunale benché estranea alle incombenze ordinarie, sempreché sia conforme alla dignità che il posto richiede.

Art. 15

Le Guardie presteranno la loro opera secondo l'ordine dei servizi che sarà disposto dall'Amministrazione comunale.

Nei giri di ispezione che esse effettueranno nel Capoluogo e nelle frazioni secondo il turno che sarà loro assegnato, esse avranno l'obbligo di sorvegliare ed accertare le contravvenzioni per ogni infrazione alla legge ed ai Regolamenti.

Art. 16

Nell'esercizio delle loro funzioni le Guardie devono associare alla fermezza l'ubbanità dei modi verso tutte le persone indistintamente; esse non dovranno impiegare mezzi coattivi se non vi siano costrette per l'osservanza delle leggi e per l'ordine pubblico.

Art. 17

Per l'esercizio delle loro incombenze, le guardie hanno libero accesso alle officine, stabilimenti, botteghe, locali pubblici sottoposti alla vigilanza degli Uffici d'igiene e di polizia municipale.

Soltanto nei casi e nei modi preveduti dalle leggi potranno esse introdursi in case, officine e fabbricati chiusi e in cortili murati.

Art. 18

Le Guardie, rilevata una contravvenzione, devono contestarla alla persona che la commise, ove sia il caso, per fare l'oblazione prevista dalla legge com. e prov. onde escludere ogni provvedimento.

Entro 24 ore dalla verificata trasgressione esse faranno al Sindaco rapporto scritto, munito di data e firma indicando nome e cognome del contravventore, giorno, ore, luogo e specie della contravvenzione.

Qualora si trattasse di reati o di contravvenzioni di qualche importanza, il rapporto sarà presentato con la massima sollecitudine.

Nei casi gravi e di urgenza, sarà immediato.

Art. 19

Qualora le persone colte in contravvenzione non fossero conosciute o si rifiutassero di dare il loro nome e le altre indicazioni necessarie a redigere il verbale, le Guardie dovranno invitarle a presentarsi con esse alle Autorità competenti.

Nel caso di resistenza esse hanno facoltà di procedere allo arresto del contravventore accompagnandolo immediatamente alla stazione dei Carabinieri. Potranno all'occorrenza chiedere assistenza agli Agenti della Forza Pubblica.

Art. 20

Di fronte ad una leggera contravvenzione o ad un accidentale

disordine, le Guardie potranno invitare il contravventore a prontamente uniformarsi alle leggi ed ai Regolamenti usando tutti quei mezzi urbani che possono valere a conseguire l'obbedienza.

Art. 21

Alle Guardie resta severamente vietato l'esercizio di qualsiasi arte, mestiere, spaccio, commercio, commissione, incarichi privati.

Art. 22

E' fatto divieto alle Guardie di introdursi e trattenersi nelle bettole, osterie, caffè ed altri luoghi pubblici di ritrovo di gioco quando non vengano espressamente chiamate per dovere o ragioni di servizio.

Art. 23

Resta assolutamente vietato alle guardie di chiedere ed accettare qualsiasi dono, mancia o retribuzione, sotto alcun titolo e per alcun motivo.

Mancando a questa esplicita disposizione, esse possono essere immediatamente licenziate.

Art. 24

L'orario è fissato in non meno di otto ore giornaliere di effettiva prestazione.

In caso di bisogno, l'orario potrà essere prolungato.

Sarà concesso, per turno, alle Guardie un riposo settimanale.

Art. 25

Le guardie devono sempre considerarsi in servizio e notificare il loro recapito durante le assenze, nell'intento di rendersi prontamente disponibili ad ogni richiesta.

Le Guardie hanno libero accesso nei luoghi di pubblici spettacoli; dovranno però valersi di tale diritto per soli motivi di servizio.

Art. 26

E' obbligatoria la più assoluta riserbatezza sugli ordini che le Guardie ricevono dall'Autorità municipale essendo loro unico e specifico dovere di curarne soltanto l'applicazione, senza osservazioni e senza informazioni di sorta ai contravventori o agli estranei in genere i quali, per eventuali reclami o indicazioni devono essere indirizzati alla Segreteria municipale.

Art. 27

Per quanto non dispongano le norme contenute nel presente Regolamento, valgono quelle in materia, contemplate dalle leggi generali nonché dal Regolamento organico degli Impiegati e Salariati del Comune.

Art. 28

Il presente Regolamento andrà in vigore non appena ottenuta la superiore approvazione.

Ogni precedente disposizione in materia si intende abrogata.

___oo0oo___